



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Estesa la copertura assicurativa INAIL agli ex beneficiari del RDC che aderiscono ai Progetti utili alla Collettività

Con il provvedimento in commento, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene estesa la polizza assicurativa dell'INAIL anche agli ex beneficiari della misura del **Reddito di cittadinanza** (RDC) impegnati nei **Progetti utili alla Collettività** (PUC).

In particolare, il provvedimento individua tra le persone soggette all'assicurazione INAIL mediante l'applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro gli **infortuni sul lavoro** e le **malattie professionali** dei soggetti impegnati nei **PUC**, ai sensi dell'articolo 2 della Determina del Presidente dell'INAIL, n. 3/2020, approvata con D.M. 14 gennaio 2020, le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a **6 mesi**.

Inoltre, rientrano nella citata copertura assicurativa anche i beneficiari del **Supporto per la formazione e il lavoro** che richiedano di partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6, comma 5-bis del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).

Si rammenta, infine, che i PUC sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività vengono svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (articolo 6, comma 5-bis, D.L. n. 48/2023).

Riferimenti

D.M. 4 settembre 2023, n. 272

Filiera delle telecomunicazioni: istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Normativa", il D.M. 4 agosto 2023 che istituisce presso l'INPS il "**Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni**", ai sensi del D.Lgs. n.148/2015.

Il Fondo assicura ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di **riduzione o sospensione** dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni, laddove siano previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di **telefonia fissa e/o mobile** e/o servizi di



NORMATIVA

trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (commercio elettronico, internet, posta elettronica, ecc.); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le **imprese di telecomunicazione**; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti **digitali e multimediali**.

Le prestazioni riconosciute dal Fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono costituite da:

- a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
- f) assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce poi che il Fondo assicura, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 e in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un **assegno di integrazione salariale** di importo pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata.

Tali prestazioni rappresentano un **regime sostitutivo** del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei rispettivi regimi di contribuzione.

Le prestazioni di cui sopra potranno essere erogate solo ove sia presentata specifica istanza da parte della Società e previo espletamento delle procedure di informazione e **consultazione sindacale** previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), d), e) ed f) è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di **gruppo** stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d) avviene previa sottoscrizione di **accordi individuali**.



NORMATIVA

L'accesso dei soggetti alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), avviene secondo criteri di **precedenza e turnazione** e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

Riferimenti

D.M. 4 agosto 2023



NORMATIVA

PRASSI

Garante della privacy: il lavoratore ha il diritto di accedere ai propri dati personali

L'azienda ha l'obbligo di fornire al dipendente l'accesso ai propri **dati personali**, compresi quelli contenuti nella relazione dell'agenzia investigativa incaricata di raccogliere informazioni sul suo conto. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.

L'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un lavoratore che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una **contestazione disciplinare** nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad **attività extra lavorative**, cui era seguito il **licenziamento**.

Alle diverse istanze dell'interessato, l'azienda aveva infine risposto che le richieste erano "troppo generiche" ed era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali si chiedeva l'accesso.

Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell'azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell'esistenza e del contenuto della **relazione investigativa** dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l'azienda aveva l'obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (**fotografie**, una **rilevazione GPS**, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l'esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l'azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Infine, l'Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l'origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato.

Riferimenti

Garante privacy, nota 11 settembre 2023, n. 509

Definizione agevolata delle liti pendenti: rigenerazione del credito IVA

L'articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ha legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.



NORMATIVA

In riferimento alla **definizione agevolata** delle controversie tributarie aventi a oggetto atti di **recupero crediti** d'imposta indebitamente utilizzati, l'Agenzia delle entrate precisa che, non contenendo il suddetto comma 186 specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili, si ritiene che possano essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, ma anche quelle inerenti atti **meramente riscossivi**.

Nel novero degli atti impositivi si fanno rientrare gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. Pertanto, l'Agenzia conferma che le relative controversie possano formare oggetto di definizione agevolata. Tale definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata.

L'Agenzia chiarisce anche che, laddove si intenda procedere alla "rigenerazione" del credito, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, sarà necessario procedere al **pagamento dell'imposta** indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all'imposta medesima, scegliendo la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi collegati. Infine, qualora l'istante decidesse di rigenerare il credito IVA con tali modalità, potrà poi riportare nel **rigo VL40** della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto.

Riferimenti

Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422